

CIRCOLARE N. 18
09 AGOSTO 2010

**Le operazioni con soggetti aventi sede,
residenza o domicilio in paesi a fiscalità
privilegiata: obbligo di comunicazione delle
operazioni effettuate
PROROGA**

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Il 28 maggio 2010 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il **modello per la comunicazione** da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle **operazioni, effettuate dal 1 luglio 2010 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata** individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, trattasi dei cd. paesi "**black list**".

In base all'art. 3 del **D.M. 30.03.2010** che detta disposizioni per il contrasto alle frodi IVA internazionali e nazionali, il modello di comunicazione è presentato all'Agenzia delle Entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, (costituito dal mese o trimestre a seconda che sia superata o meno la soglia trimestrale di 50mila euro per categoria di operazione, cioè cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti).

Per una dettagliata analisi dell'adempimento **si rimanda alla circolare di Studio n. 14/2010** disponibile nella sezione "Iscritti" del sito www.fiscoeimpresa.com.

Nella presente si intendono puntualizzare alcune novità nel frattempo intervenute a partire dalla **proroga** della prima scadenza di presentazione del modello di comunicazione.

Con il D.M. 5 agosto 2010 (in corso di pubblicazione in G.U.) è stata disposta la proroga al 2 novembre 2010 (il 31 ottobre ed il 1 novembre sono giorni festivi) del termine per la trasmissione telematica delle comunicazioni mensili relative a luglio ed agosto.

Pertanto, l'invio in scadenza il 2 novembre prossimo riguarderà, per i contribuenti mensili (quelli che per una categoria di operazioni hanno superato la soglia di 50mila euro) le comunicazioni di luglio, agosto e settembre (da predisporre comunque separatamente per ciascun mese), mentre per i trimestrali nulla cambia e la comunicazione riguarderà il trimestre luglio-settembre.

Il D.M. 5 agosto 2010 introduce anche altre novità; brevemente:

- viene prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate dal 1 luglio 2010 al 4 agosto 2010 con operatori aventi sede, residenza o domicilio a Malta, Cipro e Corea del Sud. Tale precisazione consegue alla modifica apportata con D.M. 27 luglio 2010 (disponibile in allegato alla presente) agli elenchi di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001: dal 4 agosto scorso (data di entrata in vigore del D.M. 27 luglio 2010) sono state esclusi dagli elenchi Malta, Cipro e la Corea del Sud; tuttavia, come precisato dal D.M. 5 agosto 2010 le operazioni con questi territori non devono essere segnalate già a far data dal 1 luglio 2010;
- viene previsto che le prestazioni di servizi da e verso paesi black-list che risultano escluse da IVA per mancanza dei requisiti territoriali, **effettuate dal 1 settembre 2010, sono soggette all'obbligo di comunicazione**. Si tratta, in particolare, dei servizi resi da contribuenti italiani a operatori stabiliti in paesi black-list, fuori campo IVA secondo le regole generali di territorialità di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (ad es.: trasporti di beni, consulenze, pubblicità, lavorazioni, ecc. – si veda la circolare di Studio n. 11 del 2010 disponibile nella sezione "Iscritti" del sito www.fiscoeimpresa.com), nonché delle prestazioni, rese e ricevute (sempre con

controparte operatori cd. "black-list") escluse da imposta in Italia secondo le regole di territorialità indicate negli artt. 7-quater e 7-quiues del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. la partecipazione ad una fiera all'estero)

- naturalmente resta confermato l'obbligo di dichiarazione delle prestazioni da e verso operatori cd. "black-list" soggette ad IVA in Italia attraverso il sistema del reverse-charge (auto fatturazione)
- viene prevista l'esclusione dalla comunicazione, fin dal 1 luglio 2010, delle operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) sia in acquisto che in vendita, effettuate da soggetti che hanno esercitato l'opzione per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 (tale possibilità non riguarda, al momento, nessuno dei Clienti dello Studio).

Il testo del provvedimento

Pubblichiamo il testo del decreto 5 agosto 2010 del ministero dell'Economia sulle black list

ARTICOLO 1 Esclusione territoriale dall'obbligo di comunicazione

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 273 del 23 novembre 2001, prima delle modifiche operate dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180:

- 1) Cipro;
- 2) Malta;
- 3) Corea del Sud.

ARTICOLO 2 Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative a specifici settori di attività

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiun-

to, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.

ARTICOLO 3 Estensione dell'obbligo di comunicazione per specifici settori di attività

1. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti black list di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'articolo 1.

ARTICOLO 4 Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre 2010

Decreto del 27 luglio 2010 - Min. Economia e Finanze

Modifica dei decreti adottati ai sensi degli articoli 6 ed 11 del decreto legislativo n. 239 (White list con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni), ed ai sensi degli articoli 2, 110 e 167 del TUIR (black list Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modifica dell'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni

Articolo 2

Art. 2 Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 4 agosto 2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, del 23 settembre 2003, serie L 236;

Tenuto conto che l'Allegato II del citato Atto, punto 9 «Fiscalita'», enumera, tra gli Atti che formano oggetto di adattamento, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, e che pertanto si rende applicabile, con la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Lettonia, lo scambio delle informazioni necessarie ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ritenuto che la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono Stati membri dell'Unione europea e che le stesse hanno concluso con il Governo italiano dei Protocolli di modifica alle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con i quali viene data una piu' ampia base giuridica per lo scambio di informazioni;

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 72/06 del 12 settembre 2006, vertente sulla compatibilita' con i principi di diritto comunitario della normativa vigente negli Stati membri dell'Unione europea in materia di imprese estere controllate;

Considerato l'accordo amministrativo tra l'Amministrazione fiscale italiana e quella della Corea del Sud in base al quale l'autorita' fiscale coreana si impegna ad effettuare lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito in vigore tra i due Paesi, finalizzato a verificare, mediante il controllo delle transazioni intercorse tra imprese italiane ed imprese domiciliate fiscalmente nella Corea del Sud, che le imprese coreane non usufruiscono dei benefici della Tax incentives Limitation Law;

Ritenuta la necessita' di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare gli elenchi contenuti nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 107 del 10 maggio 1999, n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002 ed emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 2, comma 2-bis, 167, comma 4, e 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Modifica dell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

In vigore dal 4 agosto 2010

1. All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono inseriti i seguenti Stati:

«Cipro e Lettonia».

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

In vigore dal 4 agosto 2010

1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, sono eliminati i seguenti Stati: «Cipro (Kypros) e Malta (Republic of Malta)».

2. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, è eliminato il seguente Stato: «Cipro».

3. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i numeri 3) e 10).

4. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni, è eliminato il seguente Stato: «Cipro».

5. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, sono soppressi i numeri 3) e 9).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)